

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1751)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 25 luglio 1974
(V. Stampato n. 2989)*

d'iniziativa dei deputati BOSCO, PEZZATI, PAVONE, PRANDINI e URSO Giacinto

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 agosto 1974*

Proroga della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato, nonchè del Comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato dalla legge 15 giugno 1973, n. 364, è ulteriormente prorogato di un anno.

Il periodo di durata in carica delle attuali assemblee dei delegati e dei consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, nonchè del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, fissato in quattro anni rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, è prorogato di un anno.